

14. AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI

Trenitalia può effettuare:

- autoservizi integrativi di collegamento fra due o più stazioni;
- autoservizi in sostituzione di servizi ferroviari per le linee o tratti di linee nel caso in cui l'esercizio ferroviario sia interrotto o sospeso;
- servizi automobilistici integrativi che servono una zona sprovvista di ferrovia e che hanno in comune con la rete FS un solo capolinea.

Non sono comprese le autocorse effettuate sulla base di accordi di integrazione tariffaria con altri vettori.

Gli autoservizi sono solo di seconda classe, e vi possono accedere i viaggiatori con biglietto ferroviario a tariffa competente, compresi quelli gratuiti e quelli acquistati *on line*.

Per l'utilizzazione dei biglietti e relativa regolarizzazione si applica quanto previsto ai punti 3, 4 e 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.

In caso di utilizzo di servizi sostitutivi su gomma la cui fermata di partenza risulti non antistante la stazione ferroviaria, il viaggiatore deve validare il biglietto – laddove previsto – scrivendo a mano, con inchiostro indelebile, la data e l'ora di partenza.

Sugli autoservizi si applicano i prezzi di Trenitalia sia per il trasporto delle persone che dei bagagli.

Tuttavia, in relazione alle particolari esigenze di ogni singola linea, Trenitalia ha facoltà di escludere determinati prezzi.

Agli autoservizi sostitutivi si applicano le riduzioni di cui al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto, ma non è consentito l'acquisto del biglietto a bordo degli autobus.

Per gli autoservizi i prezzi per i titoli di viaggio sono calcolati in base alle distanze chilometriche risultanti dal Prontuario Ufficiale delle distanze chilometriche Trenitalia, ad eccezione dei servizi automobilistici integrativi per i quali i prezzi sono calcolati sulle distanze stradali.

Il trasporto di piccoli animali è regolato al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.

Per i rimborsi e indennizzi si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.

Nel caso di sostituzione, non prevista in orario, di servizi ferroviari con autoservizi possono non essere garantiti i servizi aggiuntivi (es. disabili, bici, animali...).